

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016



Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2.	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. nr. 31 del 19/01/2018.

Garanzia fideiussoria n.		Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco)	
026649/DE		Credendo – Excess & Surety SA	
Città	Via	Cap	Provincia
Milano	Vitruvio, 38	20124	MI
Codice Fiscale	Partita IVA	PEC	
03262690161	03262690161	cauzioni.credendo@legalmail.it	
Contraente			
FRIMAT S.P.A.			
Città	Via	Cap	Provincia
Roma	VIA DEL CORSO 117	00186	RM
Codice Fiscale	Partita IVA	PEC	
03920480245	03920480245	frimat@legalmail.it	
Stazione Appaltante			
COMUNE DI SEREGNO			
Città	Via	Cap	Provincia
Seregno	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1	20831	MB
Codice Fiscale	Partita IVA	PEC	
00870790151	00698490968	seregno.protocollo@actaliscertymail.it	
Luogo di esecuzione			
come indicato nei documenti di gara			

Intermediario: **Olimpia M.G.A. S.r.l.**, V.le Carmelo Bene, 313 | 00139 Roma, Italia | Tel. +39 06 94443175 | Fax +39 06 87690827
www.olimpiamga.it | info@olimpiamga.it | PEC: olimpiamga srl@legalmail.it
N. Iscr. IVASS: A000573295 - C.F./P.IVA: 14269741006 - R.E.A. RM 1508613 | Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Credendo – Excess & Surety, Via Vitruvio 38, 20124 Milano, Italia

T +39 02 84253170 | www.credendo.com

Registro delle Imprese di Milano (CF e P.IVA) n° 03262690161 – REA MI – 2080738 – n° di registrazione IVASS I.00057 – IBAN IT58 X03475016010 0005 1781 909 - BIC INGBITMMICM
Succursale Credendo – Excess & Surety SA | NV, Società anonima di diritto belga, capitale sociale EUR 20.092.800,
con sede legale in avenue Roger Vandendriessche 18, 1150 Bruxelles, Belgio |
Impresa assicurativa autorizzata da BNB | NBB (Banca Nazionale del Belgio) n° 2364 – Rami 14,15 e 16 – P.IVA BE 0864 602 471 RPR | RPM Bruxelles

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



Descrizione opera/servizio/fornitura	
L AFFIDAMENTO DEI LAVORI (A SEGUITO DI DEMOLIZIONE) DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO IN VIA MACALLE' , NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. CIG78830903A9. CUPB27E14000770004 CUI L00870790151201900005	
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta
3.092.413,17	19,88
Somma garantita (€)	% del costo dell'opera
245.884,00	7,95
Durata del contratto	Dal 05-11-2019 al 05-11-2021
Proroghe	Dal 05-11-2021 al 05-11-2022

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PREMIO NETTO	TASSE	ACCESSORI	PREMIO FINITO
EURO 3.061,33	EURO 382,67	EURO 0,00	EURO 3.444,00

Eventuali proroghe annuali a partire dal 05-11-2021

PREMIO NETTO	TASSE	ACCESSORI	PREMIO FINITO
EURO 1.530,67	EURO 191,33	EURO 0,00	EURO 1.722,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente
FRIMAT S.P.A.

Credendo Excess & Surety
Agenzia Olimpia M.G.A. S.r.l.
L'Agente – Alessandro Di Virgilio
Firmata digitalmente

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in forma digitale il 05-11-2019

Intermediario: Olimpia M.G.A. S.r.l., V.le Carmelo Bene, 313 | 00139 Roma, Italia | Tel. +39 06 94443175 | Fax +39 06 87690827
www.olimpiamga.it | info@olimpiamga.it | PEC: olimpiamgast@legalmail.it
N. Iscr. IVASS: A000573295 - C.F./P.IVA:14269741006 - R.E.A. RM 1508613 | Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Credendo – Excess & Surety, Via Vitruvio 38, 20124 Milano, Italia
T +39 02 84253170 | www.credendo.com

Registro delle Imprese di Milano (CF e P.IVA) n° 03262690161 – REA MI – 2080738 – n° di registrazione IVASS I.00057 – IBAN IT58 X03475016010 0005 1781 909 – BIC INGBITMMCM
Succursale Credendo – Excess & Surety SA | NV, Società anonima di diritto belga, capitale sociale EUR 20.092.800,
con sede legale in avenue Roger Vandendriessche 18, 1150 Bruxelles, Belgio |
Impresa assicurativa autorizzata da BNB | NBB (Banca Nazionale del Belgio) n° 2364 – Rami 14,15 e 16 – P.IVA BE 0864 602 471 RPR | RPM Bruxelles

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



Schema tipo 1.2 (d.m nr. 31 del 19/01/2018)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 026649/DE

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Ai fini della presente polizza valgono le seguenti definizioni contrattuali:

- a) **«Codice»:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) **«Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»:** gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;
- c) **«Settori ordinari e settori speciali»:** i settori di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
- d) **«Concessioni di lavori pubblici e servizi»:** le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;
- e) **«Offerente»:** l'operatore economico che presenta offerta;
- f) **«Aggiudicatario»:** l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;
- g) **«Affidatario»:** l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
- h) **«Banca»:** impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- i) **«Impresa di assicurazione»:** impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- l) **«Intermediario finanziario»:** società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- m) **«Commissione»:** somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
- n) **«Contraente»:** il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
- o) **«Decreto»:** il presente provvedimento;
- p) **«Fideiussione»:** la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
- q) **«Garante»:** la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
- r) **«Lavori»:** le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
- s) **«Opere»:** le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;
- t) **«Premio»:** somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
- u) **«Scheda Tecnica»:** la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;
- v) **«Schema Tipo»:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
- z) **«Somma garantita o importo complessivo garantito»:** l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



- aa) **«Quota di responsabilità»:** nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
- bb) **«Stazione appaltante»:** i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103,

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Contraente

Art. 1 – Liberazione dalla garanzia/obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Fermo il disposto dell'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di uno dei coobbligati volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica dell'assetto societario e del capitale di controllo del Contraente o di uno dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione in difetto di comunicazione alla Società;
- g) mancato pagamento da parte del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h) mancata liberazione della Società decorsi quattro mesi dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione del recesso della Società esercitato ai sensi dell'Art F;
- i) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie;
- j) mancato rispetto da parte del Contraente (o, qualora fossero parte anche indiretta del rapporto principale, di anche di uno solo dei coobbligati) di ogni ordine o intimazione del Beneficiario ovvero qualsiasi atto del Beneficiario la cui mancata ottemperanza integri un inadempimento al contratto garantito;
- k) mancato rispetto da parte del Contraente (o, qualora fossero parte anche indiretta del rapporto principale, di anche di uno solo dei coobbligati) di norme di settore o contrattuali che disciplinano il rapporto principale cui accede la garanzia (ad esempio ma non limitatamente a: permessi di costruire, autorizzazioni urbanistiche, convenzioni, contratti di appalto);
- l) rescissione, risoluzione o ogni altra ipotesi di scioglimento colpevole in danno del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati, di contratti d'appalto o di fornitura di beni e servizi conclusi con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- m) perdita da parte del Contraente o anche di uno solo dei Coobbligati dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi;
- n) verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;
- o) violazione degli obblighi di documentazione, informativa, controllo ed ispezione di cui agli artt. 6 e 7 che seguono.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Art. 2 – Disciplina delle somme versate

Le somme versate dal Contraente o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme a disposizione della Società potranno essere impiegate anche per consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra Beneficiario e Società, eventualmente anche quale provvista per il corrispettivo per i soggetti esecutori (ad esempio ma non limitatamente: completamento di opere, edifici, fornitura di beni o servizi). Il Contraente ed i

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Art. 3 – Facoltà per il Contraente di recedere dagli obblighi di polizza

Il Contraente potrà recedere dalla polizza, dandone avviso alla Società ed al Beneficiario, ed il recesso avrà effetto solo nel momento in cui sarà provata dal Contraente la totale liberazione della Società da ogni obbligo derivante dalla garanzia prestata. I premi versati resteranno integralmente acquisiti alla Società, compreso quello per il periodo in essere alla data di assunzione di efficacia del recesso.

Art. 4 – Escussione della polizza

Nel caso in cui la Società riceva dal Beneficiario una richiesta di escussione della polizza fideiussoria, il Contraente è tenuto ad adempiere alla pretesa del Beneficiario entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società, ogni eccezione rimossa, dandone comunicazione alla Società. Nel caso in cui il Contraente ritenga che la domanda di escussione sia abusiva o affetta da nullità, è tenuto a fornire alla Società la prova liquida ed evidente di tale abusività o nullità nel medesimo termine di cui al comma precedente, fermo restando che la Società è in ogni caso libera di valutare in autonomia il carattere abusivo della pretesa del Beneficiario. Il Contraente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione in merito a tale valutazione.

Art. 5 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 6 – Obblighi di documentazione ed informativa

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della convenzione, la copia dell'atto sottoscritto, il computo metrico estimativo e gli altri allegati alla convenzione, il piano economico / finanziario dell'intervento (qualora già non acquisito), nonché nello stesso termine dalla relativa stipula copia dei contratti di mutuo/finanziamento, copia contratti di appalto conclusi per l'esecuzione dell'intervento, copia delle garanzie acquisite dagli appaltatori, e ancora entro quindici giorni dal loro conseguimento, copia dei permessi di costruire relativi alle opere garantite e all'intervento edilizio previsto in convenzione e dei collaudi realizzati.

Il Contraente è tenuto altresì a comunicare con cadenza trimestrale alla Società lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione nonché ogni sei mesi relazione sullo stato attuativo del piano economico / finanziario relativo all'intervento e, entro 3 mesi dalla sua approvazione, copia del bilancio annuale. Il Contraente riconosce irrevocabilmente alla Società o ai soggetti da essa incaricati, il diritto di esercitare, in vigenza della polizza, il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'intervento edilizio di cui alla convenzione. Al fine di tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire alla Società ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa od i suoi incaricati alle seguenti operazioni, indicate di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare lo stato di avanzamento lavori;
- b) accesso nei cantieri e presso la Società per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) interpellato dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori e dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



- d) interpello degli Enti previdenziali e di assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti;
- e) interpello delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità del Contraente e verifica della sostenibilità in corso d'opera del piano finanziario relativo all'intervento edilizio.

Fermo restando il diritto della Società ad effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire alla Società tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dalla Società ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sull'intervento edilizio o sull'adempimento del contratto d'appalto garantito. La richiesta di documentazione sarà formulata dalla Società a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC ed il Contraente fornirà alla Società la documentazione entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento di tale richiesta. Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 4, anche con azione giudiziale, una somma pari al massimale di polizza. Ispezioni e verifiche saranno eseguite con preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Art. 7 – Facoltà di controllo ed ispezione

Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- > richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al precedente articolo 6;
- > richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- > richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- > effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato di una somma pari al massimale di polizza.

Art. 8 – Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate nella polizza – Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario

La presente polizza è stata rilasciata sulla base delle dichiarazioni ed informazioni fornite dal Contraente, il quale assume ogni responsabilità per la loro correttezza e veridicità.

L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico della Società.

Art. 9 Forma delle comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 delle condizioni generali, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 10 – Foro competente

Eventuali controversie tra la Società ed il Contraente saranno attribuite alla giurisdizione del Foro del luogo in cui ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

Il Contraente
FRIMAT S.P.A.

Credendo Excess & Surety
Agenzia Olimpia M.G.A. S.r.l.
L'Agente – Alessandro Di Virgilio
Firmata digitalmente

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA



La Società ed il Contraente dichiarano di aver negoziato punto per punto ogni singola clausola del presente regolamento. Ad ogni buon conto, il Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, espressamente approva i seguenti articoli:

Art. 1 – Liberazione dalla garanzia/obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Art. 2 – Disciplina delle somme versate

Art. 5 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Art. 6 – Obblighi di documentazione ed informativa

Art. 7 – Facoltà di controllo ed ispezione

Art. 8 – Responsabilità per le dichiarazioni e le informazioni riportate nella polizza – Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario

**Il Contraente
FRIMAT S.P.A.**

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30/03/2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AGID (www.agid.gov.it).

CODICE DI CONTROLLO g99-ccm-58s

Emessa in forma digitale il 05-11-2019

Intermediario: **Olimpia M.G.A. S.r.l.**, V.le Carmelo Bene, 313 | 00139 Roma, Italia | Tel. +39 06 94443175 | Fax +39 06 87690827
www.olimpiamga.it | info@olimpiamga.it | PEC: olimpiamgast@legalmail.it
N. Iscr. IVASS: A000573295 - C.F./P.IVA: 14269741006 - R.E.A. RM 1508613 | Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Credendo – Excess & Surety, Via Vitruvio 38, 20124 Milano, Italia

T +39 02 84253170 | www.credendo.com

Registro delle Imprese di Milano (CF e P.IVA) n° 03262690161 – REA MI – 2080738 – n° di registrazione IVASS I.00057 – IBAN IT58 X03475016010005 1781 909 - BIC INGBITMMICM
Succursale Credendo – Excess & Surety SA | NV. Società anonima di diritto belga, capitale sociale EUR 20.092.800,
con sede legale in avenue Roger Vandendriessche 18, 1150 Bruxelles, Belgio |
Impresa assicurativa autorizzata da BNB | NBB (Banca Nazionale del Belgio) n° 2364 – Rami 14,15 e 16 – P.IVA BE 0864 602 471 RPR | RPM Bruxelles

DICHIARAZIONE

Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore.

Io sottoscritto, Alessandro Di Virgilio nato a Roma il 21/05/1976 e residente in Roma (RM), via Val Gardena, 35, in qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore della Società Olimpia MGA S.r.l., con sede a Roma, Viale Carmelo Bene 313, Agente della "**Credendo - Excess & Surety S.A.**", giusta procura per atto a rogito Notaio Dott. Pietro Mazza di Roma n. repertorio 122364, raccolta n. 47797 del 05/06/2019, registrata in data 05/06/2019 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5, al n. 7596 serie IT e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della "**Credendo - Excess & Surety S.A.**", con sede in Bruxelles (Belgio), avenue Roger Vandendriessche 18, con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, in Via Vitruvio 38, codice fiscale, P.IVA e numero iscrizione Registro delle imprese di Milano n. 03262690161, REA RM - 2080738, Società in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10/06/1982 e successive modifiche e integrazioni, inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di stabilimento, n. iscrizione I.00057 del 03/01/2008 ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

In Roma

Alessandro Di Virgilio
Amministratore
Olimpia MGA S.r.l.

Cognome **DI VIRGILIO**
 Nome **ALESSANDRO**
 nato il **21-05-1976**
 (atto n. **1049** p.1 s.A **1976**)
 a **ROMA (RM)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **NEROLA (RM)**
 Via **VIA FONTE ORTACCIO 1**
 Stato civile **=====**
 Professione **AGENTE DI ASSICURAZI**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **177**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare: *Alessandro Di Virgilio*
NEROLA li **13-01-2017**
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
D'ORDINE DEL SINDACO
Anelia Bonazzi


Scadenza : 21-05-2027



IPZS - OUV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 NEROLA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AX 8158947
 DI
 DI VIRGILIO ALESSANDRO